



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI PALERMO

QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione monocratica, nella persona del giudice Giuseppe Rini,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 122/2023 P.U., promosso

DA

Muratore Nunzia (cod. fisc. MRTNNZ61L62G273H), rappresentata e
difesa dall'avv. Maria Lucia Iovino (marialucia.iovino@cert.
avvocatitermini.it) per procura allegata alla proposta

PROPONENTE

OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore



Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
ex artt. 67 e ss. CCII depositata da Muratore Nunzia in data 24 maggio
2023;

visto il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa
Sezione in data 27 maggio 2023;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale *ex art. 27, comma
2, CCII*, posto che il centro degli interessi principali della debitrice - da
presumersi coincidente con la residenza - si trova a Palermo;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art.
67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC quale gestore
della crisi, dott. Salvatore Lo Cicero, contenente le indicazioni e i giudizi di
cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67,
comma 4, CCII;



considerato che appare dimostrata la sussistenza, in capo alla proponente, sia della qualifica di consumatore (cfr. art. 2, comma 1, lett. e, CCII) sia dello stato di sovraindebitamento (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII);

osservato che, con decreto del 29 maggio 2023, si è rilevata l'assenza (allo stato) di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che la proponente sia stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che la stessa abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che, con il medesimo decreto, si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista, sul sito www.tribunale.palermo.it; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per la debitrice di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

dato atto che, con note depositate in data 27 luglio-e 22 agosto 2023, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati;

rilevato che, entro il termine assegnato, sono state trasmesse osservazioni unicamente da Agenzia delle Entrate - Riscossione;

evidenziato, in particolare, che Agenzia delle Entrate - Riscossione ha rilevato:

- di essere stata erroneamente indicata nella proposta quale soggetto creditore delle somme iscritte a ruolo, laddove queste ultime (e i relativi interessi di mora) sono di pertinenza dell'ente impositore;



- di non essere in grado, pertanto, di sapere se la proposta sia stata portata a conoscenza degli enti impositori, anch'essi creditori e perciò legittimati a partecipare al procedimento;

dato atto che sulla scorta di tali argomentazioni, Agenzia delle Entrate - Riscossione ha sollecitato una modifica del piano, eccependo - in caso contrario - l'inammissibilità dello stesso;

rilevato che, con nota del 26 luglio 2023, il professionista ha argomentato in ordine all'infondatezza delle osservazioni in questione;

ritenuto che le predette osservazioni sono inammissibili, in quanto proposte (in forma cartacea) tramite deposito in Cancelleria, anziché mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista, come indicato nel decreto del 29 maggio 2023 (in conformità al disposto dell'art. 70, comma 3, CCII);

considerato, sotto altro profilo, che le osservazioni medesime sono pure infondate, giacché i singoli enti impositori, creditori delle somme iscritte a ruolo risultano indicati a pag. 3 della proposta ("Amministrazione Finanz. Dir. Prov. Palermo", "Comune di Palermo - Ufficio Tributi", "Regione Sicilia Ass. Economia Servizio Tasse") e hanno altresì ricevuto dal professionista, in data 2 agosto 2023, la comunicazione disposta con il decreto sopra menzionato;

rilevato, a questo punto, che la proponente Muratore Nunzia presenta un'esposizione debitoria complessiva di € 61.016,13, cui vanno aggiunti che i costi della presente procedura, che ammontano ad € 2.750,00 (di cui € 1.250,00 per saldo del compenso del professionista ed € 1.500,00 per compenso del legale dalla stessa incaricato), per un totale di € 63.766,13;

considerato che, a fronte di ciò, la proponente ha offerto di versare, in un arco temporale di quattro anni e nove mesi, la somma di € 11.285,93 in n. 57 rate mensili (di cui n. 56 da € 200,00 ciascuna e l'ultima da € 85,93), con cui soddisfare nell'ordine:

- i crediti per spese di procedura in misura pari al 100% (€ 2.750,00);



- i crediti erariali nella misura del 42,52%, come da prospetto di definizione agevolata (€ 2.282,92);
 - il credito chirografario di Itacapital s.r.l., n.q. di cessionaria di Compass Banca s.p.a. (già Compass s.p.a.), nella misura del 15% (€ 4.083,00);
 - il credito chirografario di Itacapital s.r.l., n.q. di cessionaria di Consum.it s.p.a., nella misura del 10% (€ 1.197,25);
 - il credito chirografario di Findomestic Banca s.p.a. nella misura del 5% (€ 672,75);
 - il credito chirografario di Barclaycard nella misura del 10% (€ 300,00);
- rilevato che tale impegno verrà assolto destinando ai creditori una quota del reddito da lavoro dipendente percepito dalla debitrice (ammontante ad € 802,00 mensili) e trattenendo la restante parte per il proprio fabbisogno (stimato in € 600,00 al mese);

considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale della debitrice, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

rilevato che non sono giunte da parte di alcun creditore osservazioni o contestazioni sulla convenienza del piano;

considerato, nondimeno, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII);

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

evidenziato, da ultimo, che il compenso spettante al professionista nominato dall'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano (ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione di eventuali acconti), atteso che l'art. 71, comma 4, CCII dispone: *“Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito,*



procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento";

P.Q.M.

visti gli artt. 67-71 CCII;

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Muratore Nunzia, nata a Palermo il 22/07/1961 (cod. fisc. MRTNNZ61L62G273H);

DISPONE

che la debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE

che il professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, dott. Salvatore Lo Cicero, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

DISPONE

che il professionista:

- a) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- c) terminata l'esecuzione, sentita la debitrice, presenti al giudice una relazione finale;

DISPONE

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;



INIBISCE

a Muratore Nunzia la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

DISPONE

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per la debitrice di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

PONE

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

DICHIARA

la chiusura della procedura;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla proponente e al professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, dott. Salvatore Lo Cicero.

Palermo, 26 agosto 2023

IL GIUDICE
Giuseppe Rini

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Giuseppe Rini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

